REGOLAMENTO (CE) N. 1349/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 773/96 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 773/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/96 [4], stabilisce misure speciali destinate a regolarizzare talune esportazioni in seguito alle misure adottate da vari paesi terzi per cautelarsi nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

considerando che è opportuno che gli esportatori la cui carne sia stata distrutta da un paese terzo o da uno Stato membro a causa delle misure ivi adottate in relazione alla BSE non perdano le cauzioni depositate;

considerando che nel caso in cui, a causa di problemi connessi alla BSE, gli esportatori siano obbligati a cambiare il paese di destinazione, il regolamento (CE) n. 773/96 prevede una soluzione adeguata soltanto se il tasso della restituzione corrispondente alla destinazione effettiva sia più basso di quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo, ma non nel caso in cui sia più alto; che è quindi necessario modificare nuovamente il regolamento (CE) n. 773/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 773/96 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo comma e le maggiorazioni del 15 % e del 20 % di cui, rispettivamente, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano alle esportazioni effettuate mediante titoli rilasciati entro il 31 marzo 1996, purché le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo siano state espletate dopo il 20 marzo 1996.»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— sono state espletate le formalità doganali di esportazione, ma che sono stati distrutti da un paese terzo in virtù di misure adottate in relazione alla BSE, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate su presentazione di un documento comprovante la distruzione;

— sono state espletate le formalità doganali di esportazione, ma che sono rientrati nel territorio doganale della Comunità e distrutti dallo Stato membro di destinazione in virtù di misure adottate in relazione alla BSE, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate su presentazione di un documento comprovante la distruzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 19.
[4] GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione